

REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/91 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1991****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1991, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1859/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n° 2022/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1859/91 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1859/91 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 1991, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :

Zucchero bianco :	36,48
Zucchero greggio :	33,56
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$36,48 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	36,48 ⁽³⁾

(¹) « S » è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(³) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.
